

Direzione: AMBIENTE

Area: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04851 del 22/04/2022

Proposta n. 15744 del 22/04/2022

Oggetto:

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Aumento delle quantità recuperate in un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo, già in esercizio in procedura semplificata", Comune di Roma, località via della Tenuta di Santa Cecilia. Ottemperanza all'Ordinanza T.A.R. Lazio (Sezione Quinta) n.1348/2022 pubblicata il 25/02/2022 di Riesame della Determinazione n. G15184 del 07/12/2021 Società proponente: CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. Registro elenco progetti n. 22/2018

OGGETTO: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Aumento delle quantità recuperate in un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo, già in esercizio in procedura semplificata", Comune di Roma, località via della Tenuta di Santa Cecilia. Ottemperanza all'Ordinanza T.A.R. Lazio (Sezione Quinta) n.1348/2022 pubblicata il 25/02/2022 di Riesame della Determinazione n. G15184 del 07/12/2021
Società proponente: CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l.
Registro elenco progetti n. 22/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie";

Visto il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'articolo 3 comma 1 lettera d), viene modificato l'allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione "Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con "Direzione Regionale Ambiente";

Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da Direttore della Direzione regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" a Direttore della Direzione regionale "Ambiente";

Vista la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente;

Visto l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: "Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche

relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette nella Direzione Ambiente”;

Visto l'atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11217, avente ad oggetto: “Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale" della “Direzione regionale Ambiente" all'Arch. Marco Rocchi;

Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”;

Preso atto della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio dal 1 agosto al 15 settembre, come previsto dall'art. 7 comma 1, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;

Vista l'istanza pervenuta in data 07/05/2018 con la quale la Società proponente CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI srl ha depositato all'Area V.I.A. il progetto “Aumento delle quantità recuperate in un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo, già in esercizio in procedura semplificata”, nel Comune di Roma in località via della Tenuta di Santa Cecilia, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il decorso istruttorio relativo al procedimento in oggetto, del quale si riporta di seguito una sintesi illustrante le principali fasi, rimandando al web box della documentazione per un quadro completo dello stesso:

- con nota prot.n. 0277911 del 14/05/2018 è stata inviata comunicazione alle amministrazioni ed enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, come previsto dall'art. 27-bis, comma 2 del citato decreto;
- con prot.n. 0357071 del 15/06/2018 è stata inviata richiesta di integrazioni ai sensi del c. 3 dell'art. 27-bis in riferimento alle note di Roma Capitale del 01/06/2018 e del 07/06/2018, a cui la Società proponente ha dato riscontro con nota datata 08/10/2018;
- con prot.n. 0651892 del 19/10/2018, come disposto dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, è stata comunicata la pubblicazione dell'avviso al pubblico

predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- con prot.n. 0822080 del 21/12/2018 è stata inviata una richiesta di integrazioni ai sensi del c. 5 dell'art. 27-bis in base a richiesta prevenuta dal Dipartimento Mobilità e Trasporti Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani della Mobilità Ufficio Interventi per lo Sviluppo Urbanistico di Roma Capitale del 07/12/2018, a cui la Società proponente ha dato riscontro con nota del 12/02/2019;
- con prot.n. CMRC-2019-0177877 del 25/11/2019 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha evidenziato che la Società Cicchetti Appalti e Costruzioni srl ha presentato una nuova istanza in data 20/10/2019 per la modifica sostanziale per le emissioni in atmosfera della Autorizzazione Unica Ambientale per la sostituzione dell'attuale impianto di produzione del conglomerato bituminoso con un nuovo impianto, tecnologicamente avanzato e con impatti ambientali ridotti rispetto all'esistente; la stessa nota della Città Metropolitana ha evidenziato che la documentazione relativa all'istanza di V.I.A. non fa alcun riferimento alla modifica per la sostituzione dell'impianto e presenta la configurazione relativa all'impianto precedentemente autorizzato;
- in data 21/01/2020 si è svolto un incontro tecnico presso la sede dell'Area V.I.A. alla presenza del Comune di Roma, della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Società proponente nell'ambito del quale si è concordato:
 - di far confluire la procedura di AUA in corso presso la Città Metropolitana, per la modifica dell'impianto, nell'ambito del PAUR, in quanto i quantitativi richiesti superano i limiti previsti dal DM 05/02/1998;
 - la necessità dell'adeguamento della documentazione progettuale e ambientale con una nuova pubblicazione;
- con nota prot.n. 125128 del 12/02/2020 è stato comunicato agli enti in indirizzo ed al proponente il prosieguo del procedimento, a seguito della modifica sostanziale richiesta, ed è stato richiesto al proponente di predisporre un nuovo avviso pubblico e di trasmettere la documentazione progettuale aggiornata alle modifiche previste per l'impianto produttivo;
- con invio acquisito con prot.n. 0136371 del 17/02/2020 la Società proponente ha trasmesso la documentazione progettuale aggiornata con le modifiche apportate al progetto allegando nuovo avviso pubblico;
- è pervenuta nota prot.n. CMRC-2020-0028775 del 19/02/2020 con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV Tutela e Valorizzazione Ambientale - Servizio 4 Procedimenti Integrati trasmette comunicazione dell'archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) D.P.R. 59/2013;
- con nota prot.n. 0520957 del 15/06/2020 è stata inviata comunicazione di pubblicazione del nuovo avviso ex art. 23 c. 1 lett. e);
- con nota prot.n. 0634403 del 17/07/2020 è stata inviata una richiesta di integrazioni in merito a quanto richiesto dal MIBACT in data 10/07/2020 e da Roma Capitale in data 15/07/2020, la Società proponente ha riscontrato con nota datata 08/10/2020;
- con nota prot.n. 0879960 del 14/10/2020 è stata convocata in data 27/10/2020 la prima seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006;
- in data 03/11/2020 è stato effettuato da A.R.P.A. Lazio un sopralluogo nel quale è stato riscontrato, da come si evince dalla D.D. n.4739 del 30/12/2021 della Città Metropolitana di Roma Capitale, una violazione alle prescrizioni dell'atto autorizzativo (AUA del 03/10/2016 - prot. QHCP/59443 di Roma Capitale) per "(...) *la parte relativa allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, sia*

per la parte relativa alle emissioni in atmosfera, sia per la parte relativa alla gestione dei rifiuti; (...)” oltre che constatare l’installazione del nuovo impianto con caratteristiche differenti rispetto a quello autorizzato;

- è pervenuta nota prot.n. 0043024-P del 29/10/2020 della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma con il parere favorevole all’intervento con prescrizioni;
- è pervenuta nota prot.n. QL 95569 del 23/12/2020 del Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – Servizio Valutazioni Ambientali (VAS – VIA – VAP – AIA) Roma Capitale con cui è stata trasmessa la determinazione QL/93511/2020 del 18/12/2020 di conclusione della conferenza dei servizi interna decisoria ex art. 14 co. 2 L. 241/90, con allegate note dei singoli uffici comunali interessati, con la quale è stato espresso parere negativo;
- con nota prot.n. 1158260 del 31/12/2020 è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 tenutasi in data 14/01/2021;
- con PEC del 17/05/2021, acquisita con prot.n. 0439797 del 17/05/2021, è pervenuta nota del Presidente della Commissione Speciale Malagrotta del Municipio Roma XII, con la quale si chiede di verificare la legittimità dell’iter amministrativo, in quanto, l’impianto risulta trasformato e potenziato senza attendere l’esito della Valutazione di Impatto Ambientale;
- con note prot.n. 0800365 del 07/10/2021 e prot.n. 0843577 del 20/10/2021 è stato convocato un tavolo tecnico che si è svolto nelle date del 26/10/2021 e del 09/11/2021;
- nel tavolo tecnico del 26/10/2021 è stato messo a verbale che la sostituzione dell’impianto è stata oggetto di S.C.I.A. presentata nel 2019 al Municipio competente e che in occasione del sopralluogo del 14/09/2020, di cui al prot. CQ795258 del 03/10/2020 della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, i lavori di sostituzione impiantistica erano in fase di ultimazione;
- a seguito del tavolo tecnico con nota acquisita con prot.n. 0945720 del 18/11/2021 la Società proponente ha inviato Dichiarazione di rinuncia alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale con la richiesta di contestuale assegnazione di un termine entro il quale avviare un nuovo procedimento ex art. 27-bis previa autorizzazione ex art. 29 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 per la prosecuzione dell’attività produttiva in assenza di rischi e danni sanitari ambientali e/o al patrimonio culturale, allegando i seguenti documenti:
 - Relazione tecnica;
 - Relazione tecnica impianto discontinuo Benninghoven – Innovazioni tecnologiche ed alti miglioramenti ambientali (B.A.T.);
 - prot.n. CMRC-2021-0095214 del 21/06/2021 Città Metropolitana di Roma Capitale Comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione A.U.A. e contestuale divieto dell’attività di recupero rifiuti;
 - Verbale sequestro (ex 321 c.p.p.);

Preso atto che dalla documentazione allegata alla nota di Dichiarazione di rinuncia alla richiesta di PAUR risulta che:

- la Città Metropolitana ha diffidato, ai sensi dell’art. 130, comma 1, del D.L.gs. 152/2006, e dell’art. 278 del D.Lgs. 152/2006 la Cicchetti Appalti e Costruzioni srl ad esercire l’impianto in oggetto, in quanto difforme dall’autorizzazione rilasciata;
- l’impianto è stato oggetto di sequestro ai sensi dell’art. 321 c.p.p. da parte della Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Roma Capitale in data 16/11/2021 per

violazione degli art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006 sanzionata dall'art. 256 c. 1 lett. a) del medesimo decreto;

Preso atto della volontà di rinunciare al procedimento di PAUR n. 22/2018 manifestata dalla Società proponente e della contestuale richiesta di essere autorizzata alla temporanea prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che con determinazione n. G15184 del 07/12/2021 è stata accolta tale richiesta limitatamente all'archiviazione dell'istanza di P.A.U.R. (reg. progetti 22/2018), mentre per la prosecuzione delle attività previste dall'art. 29, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, pur constatando i requisiti tecnici di cui all'art. 6, c. 9 del medesimo Decreto relativamente all'impianto classificato all'Allegato IV alla Parte II del medesimo Decreto, c. 7, lett. z.b), è stato ritenuto non poter dare corso alla prosecuzione stante la presenza del sequestro preventivo dell'impianto ai sensi dell'art. 321 c.p.p.;

Considerato che con nota prot.n. 1053913 del 20/12/2021 la scrivente Direzione si è resa *"(...) disponibile ad effettuare una diversa valutazione delle ragioni sottese alla determinazione in parola (la G15184/2021), all'esito delle risultanze dell'udienza di riesame relativa al sequestro preventivo dell'impianto (...)"*;

Preso atto che con nota n. 1058664 del 21/12/2021 la Società ha trasmesso il provvedimento del Tribunale di Roma GIP N2021/035154 – PM: N. 2021/044033 del 17/12/2021, con il quale il giudice ha rigettato l'istanza di restituzione dell'impianto ritenendo al contempo che *"il C. 3 dell'articolo 29 dlgs 152-06 non prevede, peraltro, che il sequestro preventivo sia ostativo per l'Amministrazione procedente rispetto alla concessione dell'autorizzazione provvisoria;"*;

Preso atto dell'istanza del legale rappresentante della Società Cicchetti Appalti e Costruzioni S.r.l. del 29/12/2021 con la quale, a parziale modifica della determinazione n. G15184 del 07/12/2021, chiede la fissazione di un termine entro il quale avviare un nuovo procedimento autorizzatorio ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e la contestuale autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva ex art. 29 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto in esame, a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma che stabilisce che il sequestro preventivo attualmente in corso non costituisce causa ostativa per l'Amministrazione procedente alla concessione dell'autorizzazione provvisoria;

Considerato che il c.1 dell'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 stabilisce che in relazione ai procedimenti di VIA di competenza regionale l'istanza del proponente è *"(...) finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio (...)"*;

Visto che il c. 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *"Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento (...) unico di cui (...) all'art.27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, (...) l'autorità competente assegna un termine (...) entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione (...) delle attività a condizione che tale attività avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale."*

Preso atto della perizia stragiudiziale redatta dal Dott. Ing. Mario Giulianelli del 29/12/2021, allegata all'istanza, che attesta che il nuovo impianto di produzione del conglomerato bituminoso Benninghoven TBA 4000 installato in sostituzione del vecchio impianto esistente Marini MAP 175 presenta impatti ambientali significativamente ridotti rispetto all'impianto obsoleto dismesso;

Preso atto altresì, che dalla perizia in oggetto risulta che la pressione ambientale complessiva relativa al nuovo impianto è significativamente ridotta rispetto alla situazione preesistente, in quanto sussiste una riduzione delle emissioni in atmosfera, una riduzione dei consumi associata all'aumentata efficienza termica, una riduzione dell'impatto acustico, nonché l'aumentata sicurezza sul luogo di lavoro;

Ritenuto che la messa in esercizio del nuovo impianto Benninghoven TBA 4000 in sostituzione di quello più vetusto Marini MAP 175, al rimanere invariate le quantità di materiale trattato, appare far sussistere le condizioni di cui all'art.29, c.3 del D.Lgs.152/2006 in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;

Preso atto della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4739 del 30/12/2021 con la quale si è proceduto alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D.R.U. n. 2666 del 22/06/2016 e rilasciata il 03/10/2016 con prot. QCHP/59443 dal S.U.A.P. di Roma Capitale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 per l'impianto di recupero di rifiuti speciali sito nel Comune di Roma in località via della Tenuta di Santa Cecilia n. 73 della Società Cicchetti Appalti e Costruzioni S.r.l. – ID Pratica 20311 contenente anche la revoca della D.D. RU n. 229 del 30/01/2012 all'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, della D.D. RU n. 221 del 22/07/2003 alle emissioni in atmosfera e di cancellare la società Cicchetti Appalti e Costruzioni S.r.l. dall'iscrizione al n. 265 al Registro delle imprese che gestiscono rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che è rimessa alla P.A. la discrezionalità circa la prosecuzione delle attività già svolte dal soggetto proponente alle condizioni di cui all'art.29, c.3 del D.Lgs.152/2006, concetto che a seguito di specifico quesito l'Avvocatura Regionale, con nota prot.n. 327440 del 01/04/2022, ha ritenuto plausibile anche per quegli impianti privi di qualsivoglia titolo autorizzatorio;

Preso atto che la società Cicchetti Appalti e Costruzioni S.r.l. ha promosso ricorso al T.A.R. Lazio per l'annullamento della Determinazione n. G15184 del 07/12/2021 in cui è stata accolta la richiesta di archiviazione dell'istanza di P.A.U.R. (reg. progetti 22/2018), nella parte in cui non è stato ritenuto non poter dare corso alla prosecuzione delle attività stante la presenza del sequestro preventivo dell'impianto ai sensi dell'art. 321 c.p.p.;

Preso atto che il T.A.R. Lazio (Sezione Quinta), con Ordinanza n. 1348/2022 pubblicata il 25/02/2022, anche tenendo conto che la Città Metropolitana con proprio atto n. 4739 del 30/12/2021 ha revocato l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D.R.U. n. 2666 del 22/06/2016, ha ritenuto che *"(...) non appaiono implausibili le censure proposte con il ricorso da parte ricorrente, considerato che la stessa Regione sembrerebbe riconoscere che l'impianto è "...in possesso dei requisiti tecnici di cui al co.9 dell'art.6 del D.Lgs. n.152/2006,*

che consentirebbero la prosecuzione dell'attività ai sensi del co.3 dell'art.29 del medesimo decreto...". ha disposto il riesame della Determinazione n. G15184 del 07/12/2021;

Ritenuto di dar corso a tale Ordinanza;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di *"(...) riesaminare il provvedimento impugnato (...)"*, ovvero la Determinazione n. G15184 del 07/12/2021;

di assegnare alla Società Cicchetti Appalti e Costruzioni S.r.l. un termine di 30 giorni entro il quale avviare un nuovo procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di recupero per il trattamento di un quantitativo di rifiuto (Cod. CER 17.03.02) pari a 200.000 tonnellate annue (80.000 tonnellate per la produzione di conglomerato bituminoso con metodologia cd. "a caldo", e 120.000 tonnellate con metodologia cd. "a freddo" essendo destinata alla produzione di materiale per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e costruzioni stradali e piazzali industriali);

di ritenere validi gli oneri istruttori già versati per l'istanza di V.I.A. nell'ambito del nuovo procedimento di P.A.U.R.;

di autorizzare la provvisoria prosecuzione dell'attività dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso a GPL marca Bennighoven, già realizzato, ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. 152/2006, nei limiti di cui all'AUA n. 2666 del 22/06/2016 emessa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (ora revocata);

nell'eventualità che dovesse venir meno una o più condizioni di cui all'art.29 c.3 del D.Lgs.152/2006 nel corso dell'iter procedimentale di cui all'art.27bis del D.Lgs.152/2006 dovranno essere prontamente fermate le attività provvisoriamente autorizzate;

di trasmettere la presente determinazione a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 nonché al Tribunale di Roma Sezione GIP/GUP – Ufficio 24;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)